Parma, 22 ottobre 2022

FESTA DEI LUSTRI

**L’onere della forma ex art. 782 c.c., e l’elargizione liberale di denaro correlata ad un successivo acquisto**

di Federico Spotti

**Sommario**

[**1. Considerazioni introduttive. Cenni in tema di liberalità diverse dalla donazione 1**](#_Toc119147772)

[**2. (*Segue*). Alcune fattispecie ricorrenti 5**](#_Toc119147773)

[**3. L’elargizione liberale di denaro, correlata ad un successivo acquisto. Una fattispecie univoca solo in apparenza. 6**](#_Toc119147774)

[**4. La dazione liberale di denaro, per consentire un determinato acquisto. 9**](#_Toc119147775)

[**5. (*Segue*). Inquadramento giuridico, e questioni di forma. Le conseguenze della violazione delle prescrizioni *ex* art. 782 c.c. 13**](#_Toc119147776)

## Considerazioni introduttive. Cenni in tema di liberalità diverse dalla donazione

La dazione di denaro, con intento liberale, seguita dall’acquisto di un determinato bene da parte del beneficato della somma, è fattispecie concreta assai ricorrente. La sua qualificazione giuridica, tuttavia, ha generato un ampio dibattito, non ancóra del tutto sopito.

Invero, è controverso, se detta ipotesi debba essere ricondotta nell’àmbito delle donazioni dirette o, invece, di quelle indirette, riflettendosi questo, tra l’altro, sulla veste formale richiesta per il valido perfezionamento della liberalità, in ispecie alla luce del disposto dell’art. 782 c.c.

In questa prospettiva, giova premettere alcune brevi considerazioni sulle donazioni indirette.

Nel Codice civile, pur essendo queste *ivi* contemplate nell’art. 809 c.c., manca una definizione delle liberalità diverse dalla donazione, altrimenti dette - con terminologia “di comodo” - donazioni (o liberalità) indirette.

Argomentando dalla definizione di donazione affidata all’art. 769 c.c. - come atto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione -, e in buona approssimazione, peraltro, si può affermare che è “indiretta”, quella liberalità attuata, non già con il contratto tipico *de qua*, bensì mediante un altro strumento “negoziale” avente scopo tipico diverso dalla cosiddetta *causa donandi*, e tuttavia in grado di produrre, unitamente all’effetto diretto che gli è proprio, l’effetto indiretto di un arricchimento senza corrispettivo, voluto per spirito liberale da una parte (beneficiante) a favore dell’altra (che ne beneficia).

Si tratta, dunque, di categoria residuale, che occupa lo spazio lasciato vuoto dalla donazione tipica.

Si rammenti, peraltro, che, dalle donazioni indirette, devono essere tenute distinte le liberalità d’uso (art. 770, comma 2, c.c.); in queste ultime, infatti, è assente, o largamente attenuato, un genuino spirito di liberalità, poiché il dono risulta sollecitato dall’uso consolidatosi. Si suole affermare, così, che siano sorrette, più che dall’*animus donandi*, dall’*animus solvendi*.

La migliore dottrina nega alla liberalità d’uso il carattere di autentica liberalità. Giova porre in luce, d’altra parte, come l’art. 770, comma 2, c.c. affermi che la liberalità d’uso non costituisce una donazione e, altresì, come l’art 809, comma 2, c.c. sottragga detta categoria di atti alla disciplina delle donazioni indirette.

Invero, nell’ordinamento, il fenomeno della liberalità *inter vivos* si svolge esclusivamente entro i confini della donazione contrattuale e della donazione indiretta. Le figure suddette sono gli unici strumenti negoziali tra vivi, capaci di incarnare il fenomeno giuridico della liberalità, vale a dirsi che realizzano l’arricchimento senza corrispettivo di una parte, voluto per spirito liberale, col correlato impoverimento del loro autore.

Giova porre in luce, d’altronde, che la loro disciplina non è perfettamente coincidente.

Qualora sia configurabile una donazione indiretta, infatti, si applicheranno esclusivamente le norme materiali in tema di donazione tipica, tra cui, in particolare, le disposizioni riguardanti la revocazione per causa di ingratitudine e per sopravvenienza di figli (art. 800 ss. c.c.) e quelle sulla riduzione per integrare la quota dovuta ai legittimari (art. 555 c.c.), richiamate dall’art. 809 c.c., nonché quelle sulla collazione, a norma dell’art. 737, comma 1, c.c.

Di contro, stante l’assenza di un espresso richiamo all’interno dell’art. 809 c.c., le liberalità indirette non sono soggette alle norme in tema di forma, di cui agli artt. 782 e 783 c.c. Non si richiede dunque la forma solenne, nemmeno quando l’attribuzione liberale sia di valore non modico. Essa è valida, se e in quanto vengano rispettate le (sole) prescrizioni in tema di forma, relative al negozio utilizzato per realizzare lo scopo liberale.

La qualificazione di un determinato atto, come liberalità diversa dalla donazione tipica, non è, così, un mero esercizio dommatico: rileva al fine di stabilire le norme applicabili.

Il pensiero, allora, ritorna proprio alla fattispecie oggetto della presente indagine, in cui un soggetto risulti aver elargito a titolo liberale una somma di denaro, con la quale il beneficato abbia poi perfezionato l’acquisto di un determinato bene. Detta elargizione, in particolare, dovrà essere vestita, oppure no, con la forma solenne? Ebbene, la risposta sarà positiva o negativa, a seconda della categoria cui la si riterrà ascrivibile, nell’àmbito del fenomeno delle liberalità *inter vivos*.

## (***Segue*). Alcune fattispecie ricorrenti**

Un elenco completo degli atti, che possono venire impiegati al fine di attuare una liberalità in via indiretta, riesce impossibile, tanta è la fantasia spiegata dalle parti.

È sotto il profilo strutturale, d’altronde, che si può cogliere appieno la differenza tra gli atti riconducibili alla predetta categoria e la donazione tipica: quest’ultima è un contratto, e con esso, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, mediante la disposizione di un proprio diritto o l’assunzione, verso il donatario stesso, di un’obbligazione (art. 769 c.c.); per sottrazione, se ne desume che siano donazioni indirette tutti gli atti liberali non contrattuali e quelli che, pur avendo struttura contrattuale, non si realizzino con l’attribuzione di un diritto del disponente o con l’assunzione, da parte di questi, di un obbligo verso il beneficato.

Si rammentino, peraltro, almeno gli strumenti più frequentemente utilizzati al fine di realizzare una donazione indiretta: a) la rinunzia abdicativa ad un diritto reale di godimento; b) la remissione di un debito (art. 1236 c.c.); c) il contratto a favore di un terzo; d) l’adempimento dell’obbligo altrui (art. 1180 c.c.); e) l’intestazione di beni sotto nome altrui; f) il compimento di atti materiali (art. 936 c.c.); g) la delegazione di credito; h) il mandato irrevocabile a vendere un bene del mandante, con dispensa dall’obbligo di rendiconto; i) la vendita a prezzo vile; l) il contratto di società (stipulato con un erede).

## L’elargizione liberale di denaro, correlata ad un successivo acquisto. Una fattispecie univoca solo in apparenza.

Si verifica, assai di frequente, che per realizzare un acquisto, un soggetto si giovi del denaro messo a sua disposizione da un terzo, con intento liberale. Si pensi, a titolo di esempio, all’acquisto della casa da parte di un giovane, realizzato utilizzando il denaro fornitogli dai genitori; o a quando il marito, affinché la moglie divenga con lui comproprietaria di un immobile, le dia il denaro necessario all’acquisto; o, ancóra, al caso del convivente che, spontaneamente, conferisca al *partner* il denaro, col quale conseguire una certa partecipazione societaria.

Invero, codesta ricorrente fattispecie prospetta all’interprete molteplici problemi, sia sotto il profilo del suo inquadramento giuridico, sia sotto quello delle norme applicabili. Occorre, in effetti, stabilire se vi si possa ravvisare una donazione diretta o, invece, indiretta, e come operino le norme in tema di collazione e di tutela del legittimario (riunione fittizia, imputazione *ex se*, riduzione).

Quanto al primo profilo, peraltro, poco importa quale sia l’oggetto dell’acquisto, realizzato dal beneficato col denaro elargitogli dal terzo, per spirito di liberalità. Che si tratti di un immobile, di una partecipazione in società, o ancóra, di un’opera d’arte, in altre parole, non vale ad alterare le considerazioni che seguono.

È indifferente, altresì, la modalità con la quale verrà a questi attribuita la somma impiegata.

Giova chiarire, anzi tutto, come alla dazione del denaro necessario per l’acquisto siano, in realtà, riconducibili due casi affatto differenti.

Il primo è quello in cui il disponente consegni una somma di denaro, non modica, ad un altro soggetto, per spirito di liberalità, senza avere riguardo all’impiego che di quella somma il beneficiario ne farà; ciò anche se poi, in concreto, essa verrà utilizzata per acquistare la titolarità di un determinato bene.

Si ritiene, per vero, che, in questo caso, nessuna rilevanza nel programma negoziale abbia avuto l’utilizzo del denaro da parte dell’*accipiens*. Né quest’ultimo, né il disponente, lo hanno considerato come elemento dell’operazione, la quale, pertanto, non ne risulta colorata sotto il profilo causale. In altre parole, questa si esaurisce proprio nella dazione del denaro, che è fine a sé stessa. Oggetto di liberalità, quindi, è da intendersi il denaro *tout court*, come entità monetaria provvista sì di potere di acquisto, epperò non legata al successivo, e prossimo, investimento nell’acquisto di un determinato bene.

Si ritiene allora integrata la fattispecie prevista dall’art. 769 c.c., configurandosi una donazione diretta di denaro: tra disponente e *accipiens* viene a perfezionarsi un contratto, col quale, per spirito di liberalità, il primo arricchisce il secondo, disponendo di un proprio diritto, e precisamente attribuendogli una certa quantità di denaro.

Questo comporta, di regola, che l’elargizione sia vestita con la forma solenne dell’atto pubblico *ex* art. 782 c.c., stipulato alla presenza di due testimoni; e che, in difetto, essa sia nulla. Oggetto di collazione sarà, quindi, il denaro donato e questo, nella successione necessaria, sarà altresì oggetto di riunione fittizia e imputazione *ex se*.

## La dazione liberale di denaro, per consentire un determinato acquisto.

Si distingue dall’ipotesi da ultimo considerata, nel paragrafo precedente, quella in cui la dazione del denaro sia avvenuta, nell’intento del disponente condiviso dal beneficiario, per consentire a quest’ultimo un determinato acquisto.

È evidente che l’utilizzo successivo del denaro, per il pagamento del prezzo, non sia estraneo al regolamento negoziale; e tuttavia, gli interpreti non sono concordi nell’attribuirvi rilevanza giuridica.

Nella giurisprudenza più risalente, per vero, era prevalente, e pressoché costante, l’orientamento che vi ravvisava, in ogni caso, una donazione tipica di denaro, sul presupposto che si dovesse considerare il solo profilo formale. In altre parole, si affermava la rilevanza della sola circostanza oggettiva, che il patrimonio del donante si impoverisse di una certa somma, a nulla valendo invece che questi intendesse realizzare l’arricchimento del beneficiario con un determinato bene.

Sul finire degli anni ‘80 del Ventesimo secolo, d’altronde, è emerso un diverso indirizzo giurisprudenziale, che, rigettando la precedente impostazione come formalistica e riduttiva, ha ritenuto che si dovesse valorizzare proprio il profilo della volontà del disponente, alla quale aderisce il beneficiario, di arricchire il patrimonio di quest’ultimo di un determinato bene, in uno con l’effetto economico dell’operazione. Il denaro fornito dal disponente, in effetti, verrebbe in rilievo come mero strumento di acquisto. Nella fattispecie *de qua*, allora, dovrebbe ravvisarsi una donazione indiretta, il cui oggetto è il bene acquistato con denaro elargito dal donante.

Codesta impostazione è stata poi accolta, nel 1992, in un noto arresto delle Sezioni Unite, le quali ebbero ad affermare il seguente principio di diritto: “nella ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente e di intestazione dello stesso bene ad un altro soggetto, che il disponente ha inteso in tal modo beneficiare, costituendo la vendita mero strumento formale di trasferimento della proprietà del bene per l’attuazione di un complesso procedimento di arricchimento del destinatario del detto trasferimento, si ha donazione indiretta non già del denaro ma dell’immobile, poiché, secondo la volontà del disponente, alla quale aderisce il donatario, di quest’ultimo bene viene arricchito il patrimonio del beneficiario”.

Giova porre in luce che la soluzione indicata dalle Sezioni Unite ha poi trovato costante riscontro nella giurisprudenza successiva, sia di legittimità sia di merito.

Il suddetto orientamento della giurisprudenza è condiviso da larga parte della dottrina, in ispecie tra gli interpreti che hanno studiato il fenomeno della intestazione di beni sotto nome altrui; fenomeno, questo, che trova estrinsecazione in varie tecniche, tra cui, per l’appunto, anche la dazione del denaro necessario per l’acquisto.

Orbene, è lo stretto collegamento, anche temporale, tra elargizione e acquisto, che deve indurre ad una diversa considerazione dell’intera operazione: si ravvisa in essa una donazione indiretta, avente per oggetto proprio il bene acquistato dal beneficato con il denaro elargito.

Non è revocabile in dubbio che si sia in presenza di una liberalità; manca, però, la coincidenza tra il bene di cui si è spogliato il donante (denaro) e il bene di cui si è definitivamente arricchito il donatario (bene immobile, o, comunque, bene diverso dal denaro). Sotto il profilo formale, quest’ultimo ha ricevuto del denaro, ma, nelle intenzioni delle parti, esso non rappresentava che il mezzo per realizzare l’arricchimento del donatario, con quel bene poi acquistato.

Valorizzando il profilo sostanziale, allora, si ritiene che la dazione del denaro costituisca l’elemento di una complessa operazione economica, diretta a far pervenire gratuitamente un determinato bene nel patrimonio del donatario, e pertanto congegnata in funzione di donazione indiretta di tale bene. Il denaro elargito dal donante al donatario è considerato dalle parti “quale portatore di un potere di acquisto concretamente finalizzato a un investimento (di solito immobiliare), qualificabile come scopo della liberalità”.

L’adesione alla tesi della donazione indiretta del bene si riflette, allora, sulla disciplina ritenuta applicabile. Anzitutto, la dazione del denaro sarà sottratta, in ogni caso, al rigore della disciplina in tema di forma, posta, dall’art. 782 c.c., solo riguardo alle donazioni dirette; in tema di collazione e di successione necessaria, inoltre, occorrerà avere riguardo, come oggetto della liberalità, al bene acquistato con il successivo investimento della somma ricevuta, e non al denaro in sé.

D’altra parte, si è affermato che, quando il donante somministri al donatario il capitale necessario per acquistare un bene in nome proprio, quegli si priva di un’opportunità di investimento profittevole al proprio patrimonio, e pertanto è al valore del suddetto bene acquistato dal donatario, che corrisponde il sacrificio economico del donante (e non alla somma sborsata).

Si rammenti, tuttavia, che, secondo altri interpreti, la circostanza che il donante si sia determinato al compimento dell’atto di liberalità, al solo scopo di consentire al donatario l’acquisto di un determinato bene, non sarebbe comunque suscettibile di incidere sulla qualificazione dell’atto stesso. Si afferma, infatti, che si tratterebbe sempre di una donazione diretta di denaro. In questa prospettiva, mette appena conto di rilevare che non vi sono incertezze sulla disciplina applicabile: sia sotto il profilo formale, sia sotto quello sostanziale, in ogni caso, sarà quella della donazione contrattuale.

## (*Segue*). Inquadramento giuridico, e questioni di forma. Le conseguenze della violazione delle prescrizioni *ex* art. 782 c.c.

È affidato all’interprete, dunque, a fronte di una elargizione di denaro, seguita da un acquisto, il compito di verificare lo scopo dell’operazione, per disponente e beneficiario; non rileva, d’altronde, sotto questo profilo, che il donante abbia anche posto in essere delle attività tipiche, per le quali non sarà dunque necessaria alcuna indagine.

Orbene, qualora risulti la finalizzazione della dazione del denaro proprio a quell’acquisto, si affermerà che è avvenuta la donazione indiretta del bene acquistato, mentre se l’acquisto del bene debba considerarsi il frutto di un’autonoma e successiva determinazione del beneficato, si riterrà conclusa una donazione diretta di denaro.

Quest’ultima ipotesi ricorre, quindi, quando nessuna rilevanza nel programma negoziale abbia assunto l’utilizzo del denaro da parte dell’*accipiens*, vale a dire né quest’ultimo, né il disponente, lo abbiano considerato come elemento dell’operazione, non risultandone questa colorata sotto il profilo causale. Essa si esaurisce proprio nella dazione del denaro, che è fine a sé stessa. Ne consegue che oggetto di liberalità è da intendersi il denaro *tout court*, come entità monetaria provvista sì di potere di acquisto, epperò non legata al successivo, e prossimo, investimento nell’acquisto di un determinato bene; e risulta dunque pienamente integrata la fattispecie prevista dall’art. 769 c.c.

Perché possa svolgersi la qualificazione della fattispecie concreta in termini di donazione indiretta, dunque, è necessaria e sufficiente la dimostrazione della sussistenza di un nesso causale tra elargizione compiuta dal disponente e successivo acquisto da parte del beneficiario.

La prova suddetta, tuttavia, non è sempre agevole, in particolare laddove decorra un notevole lasso di tempo tra dazione della somma di denaro e suo impiego per perfezionare l’acquisto del bene.

A tale riguardo, d’altronde, giova porre in luce che, di regola, il problema si pone in relazione ad acquisti significativi sotto il profilo economico, come quelli relativi agli immobili. Le somme di cui trattasi, elargite con intento liberale, non si connoteranno per la loro modicità, ma, piuttosto, per essere di importo elevato.

La qualificazione, in termini di donazione diretta o, invece, indiretta, riveste importanza, anzi tutto, per stabilire l’oggetto della liberalità - nel primo caso, il denaro, e, invece, nel secondo, il bene acquistato con esso -, cui applicare le norme materiali in tema di donazione. Al bene donato, infatti, si riferiranno poi la collazione, e, nel contesto della successione necessaria, la riunione fittizia e l’imputazione *ex se*.

Sussiste, tuttavia, anche un’altra questione che attiene al profilo della veste formale, richiesta per il perfezionamento della liberalità. Si rammenti, infatti, che le due figure negoziali, che vivificano il fenomeno liberale nell’ordinamento, differiscono proprio sotto il profilo della disciplina della forma.

Per le donazioni indirette, è in ogni caso sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico, utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, poiché l’art. 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’art. 769 c.c., non richiama l’art. 782 c.c., che prescrive l’atto pubblico per la donazione diretta.

Qualora non venga dimostrato il collegamento tra dazione di denaro e acquisto, d’altronde, si ricadrà in un’ipotesi di donazione tipica, e opereranno pienamente le prescrizioni di forma affidate agli artt. 782 e 783 c.c.

A tale riguardo, proprio in ragione del fatto che, normalmente, l’acquisto riguarda beni di elevato valore, anche la donazione di denaro, di cui si discute, non avrà il carattere della modicità, richiesto dall’art. 783 c.c. Essa, allora, sarà soggetta al più rigoroso regime formale dell’art. 782 c.c., che impone la forma solenne.

Ne consegue che quella dazione di denaro, effettuata con intento liberale, e non vestita da atto pubblico, qualora non venga dimostrato il nesso causale con il successivo acquisto dell’*accipiens*, sarà un negozio viziato da nullità.

Il disponente potrà, pertanto, agire nei confronti del beneficiario della somma, chiedendone la restituzione; si tratterebbe, in effetti, di un’ipotesi di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.).

D’altra parte, se l’autore della liberalità viziata fosse nel frattempo deceduto, stante l’imprescrittibilità dell’azione di nullità, fatti salvi gli effetti dell’usucapione, dovrebbe ritenersi quel denaro elargito come appartenente al suo patrimonio ereditario.

È condivisibile, allora, l’opinione di chi osserva che, nel sovvenzionamento degli altrui acquisti, in specie immobiliari, risulti opportuna la cautela.

In particolare, gioverà esplicitare, al momento del versamento della somma, il nesso con il successivo acquisto da parte dell’*accipiens*.

Parimenti, sarà opportuno che il beneficato non lasci trascorrere un lungo periodo di tempo, prima di perfezionare il proprio acquisto, e che faccia menzione della provenienza del denaro impiegato. Si rammenti d’altra parte che – in virtù del disposto dell’art. 1, comma 4-*bis*, del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 36 – le donazioni indirette sono neutre, sotto il profilo fiscale, ossia non comportano la corresponsione di imposta di donazione, al ricorrere di due condizioni: (i) che siano «collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende»; (ii) che l’atto sconti l’imposta di registro, in misura proporzionale, o l’imposta sul valore aggiunto.

In alternativa, peraltro, potrà preferirsi il ricorso ad un altro strumento, volto a realizzare, con minori incertezze, la donazione indiretta del bene, vale a dire al pagamento del prezzo direttamente nelle mani del venditore da parte del terzo autore della liberalità. Quest’ultimo, infatti, adempiendo, *animo donandi*,all’altrui obbligo di versare il prezzo, realizza l’immediato arricchimento del patrimonio del debitore-donatario con il bene oggetto di compravendita.

Mette appena conto di rammentare, tuttavia, che è controverso, se la liberalità si esaurisca in codesto adempimento o, invece, si realizzi con la successiva rinuncia del donante a ripetere dal debitore quanto sia stato pagato.